

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2016

D.g.r. 23 maggio 2016 - n. X/5204
Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Pavia (art. 16 c. 2bis, l.r. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Quarta;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Visti:

- il comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: *«Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione»;*
- l'art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: *«Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito dell'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

Vista la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, trasmessa con nota prof. reg. n. T1.2016.0000064 del 4 gennaio 2016;

Vista la richiesta di integrazioni regionale prof. n. T1.2016.0007897 del 17 febbraio 2016 con la quale, relativamente a quanto argomentato in merito alla Rete Ecologica Provinciale ed alla Rete Verde Provinciale, è stato chiesto «di precisare se sia volontà della Provincia proporre l'inclusione di tali zone delle aree escludenti» e «se in alcuni contesti del territorio pavese sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo rispetto ad altre aree della rete ecologica a causa di specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità»;

Viste le integrazioni trasmesse con note prof. reg. n. T1.2016.0021279 del 2 maggio 2016, e prof. T1.2016.0024261 del 17 maggio 2016;

Considerato che il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono adeguarsi nel redigere la propria pianificazione;

Atteso che in base al P.R.G.R. le Province possono proporre criteri aggiuntivi limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità con i PTCP vigenti;

Considerato che, nel caso di criteri già stabiliti dal PRGR, è già stata effettuata una valutazione a livello regionale sulla valenza, penalizzante od escludente, da attribuire in base ad aspetti ambientali, territoriali, di salute pubblica, di pianificazione territoriale;

Ritenuto pertanto di mantenere la medesima valenza per criteri già stabiliti nel PRGR su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare una uniforme tutela ed evitare immotivate distorsioni

competitive nel mercato, non ammettendo, nella verifica di coerenza con il PRGR prevista dalla l.r. n. 26/2003 in capo a Regione, differenze di applicazione su questi criteri in diverse Province, se non sufficientemente motivate in base a specifiche caratteristiche della porzione di territori interessati;

Vista la relazione istruttoria di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di valutare ed approvare la citata relazione della Provincia di Pavia, in base ai criteri esposti, e sulla base delle risultanze dell'istruttoria dettagliata nell'Allegato A, parte integrante al presente atto;

Considerato che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera di approvazione della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, sono da disapplicare i previgenti criteri localizzativi definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Pavia, approvato con d.g.r. n. 10483 del 9 novembre 2009;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 2-bis della l.r. 26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, alle condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. che la Provincia di Pavia provveda a trasmettere gli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con la presente delibera e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;

3. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera e che da tale data saranno da disapplicare i criteri localizzativi definiti nel previgente Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.);

4. di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla Provincia di Pavia;

5. che la Provincia di Pavia provveda a pubblicare la citata relazione, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ISTRUTTORIA DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E A QUELLE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - VERIFICA DI CONGRUITÀ CON IL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Introduzione

Con nota prot. reg. n. T1.2016.0000064 del 4 gennaio 2016, la Provincia di Pavia ha trasmesso la relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia, comprensiva degli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province, ai sensi del comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Con nota regionale prot. n. T1.2016.0007897 del 17 febbraio 2016 sono stati chiesti chiarimenti relativamente a quanto trasmesso dalla Provincia, soprattutto rispetto a quanto argomentato in merito alla Rete Ecologica Provinciale ed alla Rete Verde Provinciale; in particolare è stato chiesto "di precisare se sia volontà della Provincia proporre l'inclusione di tali zone delle aree escludenti" e "se in alcuni contesti del territorio pavese sia motivato un livello di tutela diverso e più restrittivo rispetto ad altre aree della rete ecologica a causa di specifiche motivazioni di tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità".

La Provincia di Pavia ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- con nota prot. reg. n. T1.2016.0021279 del 2 maggio 2016, viene illustrato come per la Rete Verde Provinciale e per la Rete Ecologica Provinciale, comprensiva dei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale costituenti elementi essenziali della stessa, il vigente PTCP (approvato con D.C.P. n. 30 del 23 aprile 2015) detta particolari norme di tutela con riferimento anche alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti; per tale motivo e per la rilevanza ambientale, paesaggistica e agraria di tali aree, viene proposto che le porzioni di Rete Ecologica Provinciale e Rete Verde Provinciale poste a sud del Po vengano comprese nelle aree caratterizzate da criterio "escludente" per la realizzazione e modifica di impianti di trattamento rifiuti;

- con nota prot. reg. n. T1.2016.0024261 del 17 maggio 2016, viene dettagliato come, per il corso del torrente Staffora in particolare, individuato tra i corridoi primari della RER e quindi incluso nella Rete Ecologica Provinciale, sussistano delle peculiari caratteristiche di biodiversità che rendono tale area di particolare rilevanza ecologica e necessitante di maggior tutela.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia

La Provincia di Pavia ha trasmesso correttamente gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2-bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Si prescrive:

- la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
- la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
- la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti;
- la trasmissione degli shapefile dei criteri localizzativi provinciali, approvati con il presente atto e aggiuntivi rispetto a quelli regionali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente delibera;

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali

Nella seguente tabella sono riportati i criteri proposti dalla Provincia nella propria relazione, con l'esito dell'istruttoria e le motivazioni. I nuovi criteri sono stati valutati considerando la coerenza con i contenuti del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti. I nuovi criteri proposti sono approvati e saranno pertanto da applicare solo nel caso in cui la colonna "Esito istruttoria" riporti la dicitura "approvato".

Proposta relazione Provincia	Esito istruttoria	Motivazione
Introduzione criterio "escludente" per la Rete Ecologica Provinciale e Rete Verde Provinciale poste a Sud del Po	NON approvato	La Provincia, nelle sue integrazioni, non ha individuato motivazioni che giustifichino una regolamentazione diversa da quanto previsto dal PRGR. Le motivazioni illustrate a supporto della richiesta sono di carattere generale (quindi già considerate nel PRGR) e non hanno a che fare con particolari necessità di tutela ecologica e della biodiversità (a cui si dovrebbe fare riferimento in relazione alle aree in argomento), riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale.
Introduzione criterio "escludente" per l'area del Corridoio primario della RER relativo al torrente Staffora, così come individuata dalla d.g.r. n. 10962 del 30 dicembre 2009 "Rete Ecologica Regionale approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi".	Approvato	Le motivazioni illustrate sono riferibili a specifiche e definite porzioni del territorio provinciale. La Provincia ha motivato adeguatamente le caratteristiche riguardanti la peculiare biodiversità dell'area in argomento, la rilevanza ecologica della stessa e le conseguenti necessità di un livello di tutela maggiore rispetto a quello fissato nel PRGR. La proposta è coerente con il PTCP vigente che, anche per tale area, detta particolari norme di tutela con riferimento alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2016

Viene pertanto approvato, quale nuova area sottoposta a criterio "escludente" per la realizzazione e modifica degli impianti di trattamento rifiuti (a prescindere dalla tipologia), l'area del Corridoio primario della RER relativa al torrente Staffora, così come individuata dalla d.g.r n. 10962 del 30 dicembre 2009 "Rete Ecologica Regionale approvazione degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi".

Si prescrive la pubblicazione, da parte della Provincia di Pavia, della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, modificata secondo le condizioni e prescrizioni definite nell'Allegato A, sul proprio sito istituzionale.